Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 6 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 51.

Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese di pubblicazioni, stampa, propaganda, ecc., a carico del bilancio del Ministero per la Costituente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 56, punto 9°, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la Costituente;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per i pagamenti a carico del capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero per la Costituente per l'esercizio 1945-46, il limite delle aperture di credito da emettersi ai sensi dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, è elevato a L. 6.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 52.

Deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi al casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per il pagamento delle forniture del casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il limite delle aperture di credito da emettersi ai sensi dell'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, è elevato a L. 10.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 53.

Obbligo di includere i films di carattere documentario e divulgativo relativo all'Assemblea Costituente nei programmi degli spettacoli cinematografici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, istitutivo del Ministero per la costituente;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, concernente il nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la Costituente, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esercenti di cinematografi hanno l'obbligo di includere nel programma degli spettacoli i films a carattere documentario e divulgativo che saranno editi a cura del Ministero per la Costituente.

Art. 2.

I films di cui all'articolo precedente importano l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

Art. 3.

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto importa il ritiro della licenza di esercizio per un periodo di tempo da tre mesi ad un anno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entra in vigore il giorno in cui vi verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 54.

Riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278,

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 18 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un Comitato speciale per gli assegni familiari, distinto in tante sezioni quante sono le gestioni degli assegni, presieduto dal presidente dell'Istituto, e in sua vece o impedimento da uno dei vice presidenti dell'Istituto stesso.

Il Comitato può essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale ».

Art. 2.

Al 2° comma dell'art. 11 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sono sostituiti i seguenti:

« Il Comitato per gli assegni familiari è composto dai seguenti membri:

a) per tutte le sezioni il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

b) inoltre, per ciascuna delle sezioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e professioni e arti e del credito e assicurazione, tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali

c) infine per la sezione dell'industria un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile e per la sezione dell'agricoltura un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che essi furono chiamati a sostituire.

Alle riunioni del Comitato e delle sezioni interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi per l'esame di questioni particolari i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 55.

Funzionamento delle commissioni arbitrali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla locazione degli immobili urbani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina delle locazioni degli immobili urbani,

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le commissioni arbitrali previste dall'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sono assistite da un segretario nominato dal presidente del tribunale e scelto tra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, o tra funzionari di gruppo *B* delle altre Amministrazioni dello Stato, o tra segretari comunali.

Art. 2.

Ai componenti ed ai segretari delle commissioni arbitrali previste dal precedente articolo spetta, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, una indennità in misura uguale ai gettoni di presenza stabiliti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni funzionanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Dette indennità faranno carico al bilancio del Ministero della grazia e giustizia. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il ricorrente alla commissione arbitrale deve depositare nella segreteria della commissione stessa, assieme al ricorso, una ricevuta di versamento di L. 100 presso il locale Ufficio del registro o la Tesoreria provinciale.

I ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere regolarizzati, ai fini di quanto è disposto nel comma precedente, entro il termine di trenta giorni dalla data anzidetta.

I comuni nei quali hanno sede le commissioni o le sottocommissioni arbitrali, devono provvedere all'impianto ed alle spese occorrenti per il funzionamento dei relativi uffici, salvo rimborso da parte dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1946
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n* 155. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 56.

Modificazione alla legge 13 giugno 1935, n. 1184, concernente provvedimenti a favore della Reale accademia di Santa Cecilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1935 n. 1184;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito in legge con la legge 28 marzo 1935, n. 857;

Visto il decreto del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni 30 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26, del 31 gennaio 1935;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 457;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge con la legge 6 giugno 1935, n. 1142;

Visti i decreti Luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163; 12 dicembre 1944, n. 407, e 5 luglio 1945, n. 416;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184, è modificato come appresso:

L'un per cento della quota spettante all'Ente « Radio Audizioni Italia » (R.A.I.) sul provento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, pagati dai privati utenti, di cui all'art. 14 del decreto 30 dicembre 1934, del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1935, n. 26, sarà devoluto alla Reale accademia di Santa Cecilia, quale contributo per l'orchestra stabile.

L'Amministrazione delle finanze corrisponderà le somme spettanti alla Reale accademia di Santa Cecilia mediante acconti trimestrali posticipati in base alle risultanze provvisorie delle riscossioni, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — MOLÈ — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 153. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1946.
Emissione e caratteristiche di una nuova serie di cartoline postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale è stata autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli per la francatura delle corrispondenze;
Riconosciuta l'opportunità di emettere delle cartoline postali che rechino impressi i francobolli di nuovo tipo;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuove cartoline postali da centesimi 60, da L. 1,20 e da L. 3.

Art. 2.

Le cartoline di cui al precedente articolo sono stampate su cartoncino di colore avorio ed hanno il formato normale di cm. 14,8×10,5.

Art. 3.

La cartolina da cent. 60 è stampata con inchiostro di colore verde cupo, reca nel mezzo in alto, la dicitura « Cartolina postale » e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo da cent. 60 la cui vignetta raffigura un lavoratore dei campi che lega una pianticella ad un sostegno verticale.

Art. 4.

La cartolina da L. 1,20 è stampata con inchiostro di colore bruno, reca nel mezzo, in alto la dicitura « Cartolina postale » e, sotto ad essa, lo stemma dello Stato. A destra, in alto è impresso il francobollo da L. 1,20 la cui vignetta raffigura una mano che stringe una fiaccola ardente.

Art. 5.

La cartolina da L. 3 è stampata con inchiostro di colore rosso, reca nel mezzo, in alto le diciture « Cartolina postale » e « Carte postale » e, sotto ad esse, lo stemma dello Stato. A destra, in alto, è impresso il francobollo da L. 3 con vignetta uguale a quella del francobollo da L. 1,20.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(613)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1946.
Caratteristiche dei francobolli la cui emissione fu autorizzata con decreto interministeriale 29 agosto 1945.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689,
Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale è stata autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli ordinari, per espressi e per posta aerea:

Decreta:

Art. 1.

I nuovi francobolli ordinari da cent. 10, 20, 40, 60, 80 e da lire 1, 1,20, 2, 3, 5, 10 e 20 sono del formato carta di mm. 20×24 e del formato stampa di mm. 17×21

La vignetta dei francobolli da cent. 10, da cent. 80 e da lire 10, stampati rispettivamente nei colori terra di Siena granata e lavagna, raffigura un pesante martello che spezza una catena.

Quella dei francobolli da cent. 20 e da lire 5, stampati rispettivamente nei colori bruno e bleu, raffigura un gruppo famigliare di lavoratori inquadrati nella sagoma di una bilancia a due piatti in perfetto equilibrio.

Quella dei francobolli da cent. 40 e da una lira, stampati rispettivamente nei colori lavagna e verde, raffigura una mano che pianta nel terreno un ramoscello di olivo.

Quella dei francobolli da cent. 60 e da lire 2, stampati rispettivamente nei colori verde nero e bruno rosso, raffigura un lavoratore dei campi che lega a un sostegno verticale una giovane pianticella.

Quella dei francobolli da lire 1,20, lire 3 e lire 20, stampati rispettivamente nei colori bruno arancio, rosso e viola chiaro, raffigura una mano che stringe una face ardente, con fiamma poderosa piegata dall'impeto della corsa. Nel fondo, sotto un cielo scuro, è modulato un lontano profilo alpino.

Art. 2.

I francobolli ordinari da lire 25 e da lire 50 sono del formato carta di mm. 24×40 e del formato stampa di mm. 21×37.

La vignetta di questi due francobolli, stampata rispettivamente nei colori verde e bruno violaceo, raffigura un grosso tronco di quercia segato a poca distanza dal suolo. Dal tronco si alzano alcuni esili rami che recano nuove foglie. Nel cielo dietro il tronco si scorge, come una visione luminosa, la figura della Dea Roma che si erge sull'Altare della Patria.

Art. 3.

I francobolli da usarsi per la sopratassa di espresso, da lire 5 e da lire 10, sono del formato carta di mm. 40×24 e del formato stampa di mm. 37×21.

La vignetta di quello da lire 5, stampato nel colore rosso mattone, rappresenta un piede alato.

La vignetta di quello da lire 10, stampato nel colore celeste, rappresenta una figura che agita una face e arresta l'impeto di un cavallo in corsa.

Art. 4.

I francobolli per le sopratasse di posta aerea sono pure del formato carta di mm. 40×24 e del formato stampa di mm. 37×21.

La vignetta di quelli da lire 1, 3,20 e 10, stampati rispettivamente nei colori lavagna, arancione e granata, raffigura un grande velivolo che attraversa diagonalmente il rettangolo senza inquadratura, mentre, in primo piano, appare la visione diafana di due mani che si stringono.

La vignetta di quelli da lire 2 e da lire 5, stampati rispettivamente nei colori azzurro oltremare e verde smeraldo, rappresenta una rondine che traversa un gran cielo luminoso sovrastante un profilo di montagne nevose.

Art. 5.

Tutti i francobolli di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono stampati in rotocalco, su carta recante in filigrana piccole ruote alate.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(612)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Albeko, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Albeko, con sede in Milano, via Solari n. 11 (importazione macchinari ed articoli inerenti fabbricazione meccanica calzature), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Albeko, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avvocato Goldschmidt Ego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(580)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1946

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Caffè Hag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società an. Caffè Hag, con sede in Milano, via Marocco n. 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Caffè Hag, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Avanzini Enzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(578)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1946, con il quale è stato nominato sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, viale Abruzzi n. 17, l'avvocato Filippo Foligno, in sostituzione del rag. Balestrieri Giovanni, dimissionario;

Considerato che il nome del sequestratario è Alfredo e non Filippo;

Decreta:

Il decreto 16 gennaio 1946 è rettificato nel senso che il sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, è l'avv. Alfredo Foligno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(586)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Cesena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1941;

Vedute le proposte di modificazione allo statuto del Monte predetto approvate dal Consiglio di amministrazione del Monte stesso in data 27 ottobre 1945;

Decreta:

L'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Cesena, è modificato come appresso:

Art. 21. — « Il limite minimo dei prestiti è di L. 5, il massimo di L. 10.000 (diecimila).

Per le sovvenzioni di importo superiore a L. 5000 (cinquemila) dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(600)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Busseto (Parma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Parma in data 26 giugno 1945, con il quale l'avv. Lino Carrara venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Busseto;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte anzidetto:

Decreta:

I signori comm. avv. Lino Carrara fu Angelo e Lodovico Freddi fu Sperandio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Busseto (Parma) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(601)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della Società di fatto « Sikan e Orosz », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 maggio 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosz Nicola fu Maurizio, con sede in Roma

Vista la lettera 18 gennaio 1946, n. 43/01681/C del Ministero degli affari esteri e la relazione del sequestratario;

Ritenuto che detta società appartiene di fatto a persona di nazionalità austriaca e si rende pertanto opportuno trasformare il sequestro in sindacato, senza pregiudizio della questione di principio e che l'esatta denominazione dell'azienda è società di fatto « Sikan e Orosz »·

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 22 maggio 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosz Nicola fu Maurizio, con sede in Roma.

2. — La società di fatto « Sikan e Orosz », con sede in Roma, piazza Barberini n 4, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Cevoli Emilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro.

(1a *pubblicazione*). Avviso n. 49.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950-I. serie I, n. 3738, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Coffrini Odoardo, domiciliato a Bardi (Parma), annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 marzo 1946 - N. 52.

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,87683	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	97,70
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	85,625
Id. 5 % 1936	97,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	98,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	99 —

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Revoca del concorso per esami a due posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni,

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1943, n. 160, con cui venne bandito un concorso per esami, a due posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca;

Ritenuto che, a causa degli eventi bellici, il detto concorso, nei riguardi del quale non è stato provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, non è stato espletato;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato:

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 21 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1943, n. 160, con cui venne bandito un concorso per esami a due posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(623)

Revoca del concorso per esami a 23 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1943, registrato alla Corte dei conti. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1943, n. 160, con il quale venne bandito un concorso per esami a 23 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro;

Ritenuto che, a causa degli eventi bellici, il detto concorso, nei riguardi del quale non è stato provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, non è stato espletato;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 21 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1943. n 160, con cui venne bandito un concorso per esami a 23 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1945

p. *Il Ministro*: PERSICO

(624)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.